Data di pubblicazione: *29/10/2019*
Nome allegato: *_Condizioni fornitura PLANNING v.2.pdf*
CIG: *8053993D44;*
Nome procedura: *Procedura di affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 - tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta alla "Fornitura di planning e calendari da tavolo per l'anno 2020".*

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Acquisti e Appalti

CENTRALE ACQUISTI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Procedura di affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 - tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta alla "Fornitura di planning e calendari da tavolo per l'anno 2020".

CIG 8053993D44

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma

tel. +390659058600

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

Premessa 3
Art. 1 Valore e oggetto della procedura 3
Art. 1-bis (Criteri di selezione) 4
Art. 2 Modalità di partecipazione alla RdO 4
Art. 3 Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi 15
Art. 4 Soccorso istruttorio 17
Art. 4-bis (Modalità di valutazione delle offerte) 17
Art. 5 Svolgimento della procedura 18
Art. 6 Aggiudicazione e stipulazione del contratto 19
Art. 7 Modalità di esecuzione della Fornitura 20
Art. 8 Verifica di conformità 23
Art. 9 Penali 24
Art. 10 Risoluzione 25
Art. 11 Recesso 25
Art. 12 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 26
Art. 13 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento 27
Art. 14 Divieto di cessione del contratto e subappalto 28
Art. 15 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 31
Art. 16 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della filiera 33
Art. 17 Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante 33
Art. 18 Lavoro e sicurezza 34
Art. 19 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni 35
Art. 20 Contatti con l'Unità Ordinante e ufficio competente 38
Art. 21 Spese 38
Art. 22 Foro competente 38
Art. 23 Allegati 38

Premessa

Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura (di seguito per brevità anche l'"Appalto" o la "Fornitura"]) hanno ad oggetto l'affidamento di "*della fornitura di n. 29.000 Planning da tavolo e n. 5.000 Calendari planning da tavolo per l'anno 2020".*

Le Condizioni Generali relative al contratto che verrà concluso con il fornitore all'esito della procedura di Richiesta di Offerta svolta nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) sono integrate e modificate dalle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

In caso di contrasto, le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Particolari di Fornitura prevarranno sulle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto, fermo restando il rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" (di seguito per brevità anche il "**Codice**").

Art. 1 Valore e oggetto della procedura

Oggetto del presente appalto è l'affidamento *della fornitura di n. 29.000 Planning da tavolo e n. 5.000 Calendari planning da tavolo per l'anno 2020, secondo le modalità di esecuzione indicate all'art. 7 del presente documento.*

L'Appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del Codice, in quanto:

- tenuto conto delle finalità e della tipologia della fornitura oggetto di affidamento, l'Appalto non si presta ad essere suddiviso;
- la suddivisione potrebbe rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico;
- il coordinamento dei diversi operatori economici per i lotti potrebbe pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto;
- si tratta forniture con layout uniformi ed una customizzazione omogenea in linea con le esigenze dell'Istituto;

La Fornitura sarà affidata mediante il ricorso ad una procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/16, da aggiudicarsi secondo il criterio selettivo del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice degli appalti.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'Appalto è complessivamente e presuntivamente valutato in **€ 48.000,00 (Euro quarantottomila/00) IVA esclusa, corrispondente a € 58.560,00 (IVA inclusa)**.

I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte *formulando un ribasso sul valore a base di gara*.

La Fornitura, complessivamente intesa, verrà remunerata *a corpo*.

Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al valore posto a base di gara.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a **€ 0,00 (euro zero/00)**, trattandosi di *mere forniture di beni materiali.*

Art. 1-bis (Criteri di selezione)

Ai fini dell'affidamento, non è richiesto agli operatori il possesso di requisiti speciali (economico-finanziari e tecnico-organizzativi) al fine di non escludere la partecipazione da parte delle piccole e medie imprese.

Art. 2 Modalità di partecipazione alla RdO

L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.

Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Il concorrente invitato a presentare l'Offerta, nel corso della procedura telematica, entro la data e l'ora indicata sul sistema, mediante il portale www.acquistinretepa.it-.

L'Offerta dovrà essere fatta pervenire, entro la data e l'ora indicata sul sistema, pena l'irricevibilità dell'Offerta e comunque la sua irregolarità.

Il concorrente dovrà inviare tramite il sistema i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

(i) Documenti di carattere amministrativo:

a) **Domanda di partecipazione,** allegato sub 1, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata anche la copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta digitalmente.

b) Un **documento di gara unico europeo** (di seguito anche **DGUE**) e la **di Dichiarazione integrativa del concorrente** allegati *sub* 2 e 3 sottoscritti digitalmente, resi ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445

del 28 dicembre 2000, nella quale il concorrente attesti, *inter alia,* l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
  - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, <u>che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.AC. dell'8 novembre 2017 sono da individuarsi nei seguenti soggetti:</u>
    - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
    - membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
    - membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
  - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, <u>che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.AC. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che</u>, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (*i.e.*, dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (*i.e.*, revisore contabile e l'organismo di

vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;

- direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della RdO, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

La Stazione Appaltante richiederà ai concorrenti i nominativi dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono ai fini delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese. In tal caso, i concorrenti dovranno procedere all'immediata comunicazione dei suddetti nominativi.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato, ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale, ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la

durata della esclusione dalla procedura di appalto è: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'art. 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall'art. 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione;

- se la pena principale, ai sensi dell'art. 80, decimo comma, lettere b) e c) del Codice, ha durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale;
- nei casi di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice la durata dell'esclusione è pari a tre anni, decorrenti dall'adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza; nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la Stazione Appaltante terrà conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore che l'abbia commesso;
- il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'Istituto riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla presente procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando il concorrente abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del

termine per la presentazione delle offerte;

- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Istituto ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, l'Istituto inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nel DGUE e nello lo schema di dichiarazione integrativa del concorrente, da predisporsi preferibilmente secondo il modello degli allegati *sub* 2 e 3 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato.

Il DGUE e lo schema di dichiarazione integrativa del concorrente dovranno essere redatti sulla base degli schemi allegati *sub* 2 e 3 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, da intendersi parte integrante delle Condizioni stesse.

I concorrenti potranno altresì riutilizzare un DGUE già utilizzato in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

Il DGUE e lo schema di dichiarazione integrativa del concorrente dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il concorrente. **In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata anche la copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta digitalmente**.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e

47 del d.P.R. n. 445/2000, dovrà essere in ogni caso allegata **la copia scansionata firmata digitalmente di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.**

c) nel solo caso di ricorso al **subappalto**, il DGUE e lo schema di dichiarazione integrativa del concorrente, sottoscritti digitalmente, resi dal legale rappresentante dell'offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'offerente indichi le prestazioni, che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del Codice, nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile. **Detta dichiarazione è già contenuta nel *form* di DGUE allegato *sub* 2 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura**;

d) il **documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria, secondo quanto prescritto dall'art. 93 del Codice, di importo pari al *2%* del valore del contratto a base di gara.** Tale documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto autorizzato al rilascio, sia dall'Operatore garantito.

La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93, a scelta dell'offerente, potrà essere costituita:

- in contanti, nel rispetto del limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su uno dei conti correnti intestati all'INPS presso le agenzie o filiali degli istituti di credito di cui all'allegato *sub* 5 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Istituto.

Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

1. avere quale beneficiaria l'INPS;
2. essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
3. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
4. prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
5. prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Istituto, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
6. avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle offerte;
7. prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
8. coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 o agli altri casi previsti dall'art. 93, comma 6 del Codice;
9. recare la sottoscrizione del garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto:

- del 50% agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, applicabile

agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

oppure

del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

- del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:

  un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1,

  oppure

  un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In alternativa a quanto sopra, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:

- del *rating* di legalità e *rating* di impresa;
- dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- della certificazione *social accountability* 8000;
- della certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o della certificazione OHSAS 18001;
- della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire di tali benefici, l'Operatore Economico documenta, in sede di offerta, il possesso dei requisiti, mediante la **presentazione di almeno uno dei seguenti documenti, sottoscritti digitalmente**:

- copie conformi all'originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte

o attestazioni di cui sopra;

- dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;
- idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di DGUE e di schema di dichiarazione integrativa del concorrente allegati *sub* 2 e 3 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.

Verso i concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente a seguito del caricamento a sistema, da parte dell'Istituto, del c.d. Documento di stipula generato dal sistema medesimo, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del predetto Decreto;

e) **l'impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, sottoscritto digitalmente sia dal fideiussore (o da altro soggetto) sia dall'Operatore.** In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui alla presente lettera c), relative alla possibilità di produrre il documento in forma cartacea.

f) il documento attestante l'attribuzione del "**PassOE**" sottoscritto digitalmente, quale rilasciato dall'A.N.AC. ai fini dell'utilizzo del sistema AVCpass (le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it). In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema

AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;

g) la copia delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura e delle eventuali Informazioni complementari, sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante dell'offerente o del soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis*;

La documentazione di carattere amministrativo non potrà fare alcun riferimento ai valori economici offerti, a pena di esclusione.

(ii) Documenti di carattere economico:

- **offerta economica** redatta nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo, secondo lo schema di cui all'allegato *sub* 4 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

  - dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;

  - dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: INPS- Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma, C.F. 80078750587);

  - del codice ufficio o ente (campo 6: TK5 (via Canton)

  - del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – *Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento della fornitura di n. 29.000 Planning da tavolo e n. 5.000 Calendari planning da tavolo per l'anno 2020.*

  A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inviare e far pervenire all'INPS, entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il

Sistema nell'apposita sezione "comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F23.

Nell'ambito dell'Offerta economica dovrà essere indicato:

- ***il valore offerto, espresso in cifre e in lettere e con n. 2 decimali dopo la virgola*;**
- copia scansionata di un **documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente**, firmata digitalmente, in corso di validità.

L'offerta sarà vincolante per l'offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

I valori offerti, al netto dell'IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi quelli indicati in lettere.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali e l'offerta medesima verrà adeguata per arrotondamento.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

I valori offerti IVA esclusa dovranno essere altresì indicati a sistema e dovranno coincidere con quanto risultante dall'offerta economica, redatta secondo lo schema di cui all'allegato *sub* 4 al presente documento.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere prodotti in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'offerente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche **copia scansionata del titolo abilitativo**, sottoscritta con firma digitale.

Per le modalità di inserimento dei suddetti documenti sul portale www.acquistinretepa.it, si rinvia ai Manuali d'uso del Sistema di *e-Procurement*, disponibili sul medesimo portale.

Art. 3 Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi

Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, abilitati al MePA, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione, saranno **esclusi** dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48, del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.

Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-*bis, 19-ter* del Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.

(i) <u>Documenti di carattere amministrativo</u>

Nel caso di offerta presentata da un **raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- Il/gli **DGUE** e **lo/gli lo schema di dichiarazione integrativa del concorrente** di cui alla lettera a) del precedente art. 2 dovranno essere presentati, sottoscritti da ogni componente del raggruppamento o del consorzio;
- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà sussistere **apposita dichiarazione**, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere **l'espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice**. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di DGUE e di schema di dichiarazione integrativa del concorrente allegati *sub* 2 e 3 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura;
- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà altresì sussistere un'apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, **ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti di prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese**. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di DGUE e di schema di dichiarazione integrativa del concorrente allegati *sub* 2 e 3 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

Nel caso di offerta presentata **da un raggruppamento o da un consorzio già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:

- in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, tra i documenti di carattere amministrativo, dovrà sussistere **apposita dichiarazione sostitutiva**, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli **estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice**, in conformità a quanto previsto nel DGUE e nello schema di dichiarazione integrativa del concorrente allegati *sub* 2 e 3 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura..

Nel caso di offerta presentata dai **consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c)**, del Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- il consorzio dovrà indicare in sede di offerta **per quali consorziati il consorzio medesimo concorre**;
- Il/gli **DGUE** e **lo/gli lo schema di dichiarazione integrativa del concorrente** di cui alla lettera a) del precedente art. 2 dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

(ii) <u>Documenti di carattere economico</u>

- in caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'offerta economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
- in caso di raggruppamenti o consorzi **già costituiti**, tutti i documenti che compongono l'offerta economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
- in caso di **consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c)**, del Codice, tutti i documenti che compongono l'offerta economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura.

Art. 4 Soccorso istruttorio

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, **non superiore a 10 (dieci) giorni solari**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è <u>escluso</u> dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

<u>Art. 4-bis (Modalità di valutazione delle offerte)</u>

L'Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, in quanto:

a) la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dalle dettagliate prescrizioni contenute nelle Condizioni particolari di fornitura;

b) trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate;

c) *trattasi di forniture caratterizzate da trascurabile contenuto tecnologico e carattere innovativo;*

Il minor prezzo verrà individuato sulla *base del valore complessivo dell'offerta.*

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

Art. 5 Svolgimento della procedura

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante aprirà le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dai concorrenti, e procederà al loro esame e alla relativa valutazione a sistema, con le modalità indicate sul "*Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni – MePA – Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso*", aggiornato al 9 ottobre 2017, e nel rispetto delle previsioni del Codice.

L'aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide.

Formata la graduatoria automatica, l'Istituto darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsti dall'art. 97 del Codice.

La Stazione Appaltante procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis, del Codice a cui si fa rinvio, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a cinque.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse *ex* art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai concorrenti nel corso della seduta pubblica.

Formulata la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, l'istituto potrà richiedere all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. A tal fine l'istituto potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.

Sempreché l'Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema AVCpass, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/2012 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'Operatore.

L'Istituto potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R. 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nel DGUE e nello schema di dichiarazione integrativa del concorrente.

Art. 6 Aggiudicazione e stipulazione del contratto

All'esito dello svolgimento della procedura sul sistema, verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante l'aggiudicazione, subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Il contratto si intenderà validamente stipulato e perfezionato al momento del caricamento a sistema, da parte dell'Istituto, del c.d. Documento di stipula generato dal sistema medesimo.

Il predetto Documento dovrà in ogni caso essere restituito dal fornitore, entro **10 (dieci) giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta, o da persona abilitata ad impegnare l'ente o impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia scansionata della fonte dei poteri, sottoscritta con firma digitale.

Entro il medesimo termine di **10 (dieci) giorni**, l'aggiudicatario dovrà altresì trasmettere il documento comprovante la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,

del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La Stazione Appaltante avrà altresì il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, altresì ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del Codice. **La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Istituto, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria**.

All'atto della stipula del contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 209 del Codice, si precisa che il contratto non recherà clausola compromissoria.

Art. 7 Modalità di esecuzione della Fornitura

Si evidenziano le specifiche tecniche della fornitura:

1. **PLANNING DA TAVOLO 2020**

NUMERO COPIE 29.000

FORMATO chiuso 330x150 mm.

NUMERO PAGINE: 130 circa

copertina e sottocopertina:

- 350 g/m
- Patinata opaca, scelta da campione
- stampa 4+4
- grafica e immagini
- plastificata opaca bianca e volta
- File QXPress

interno:

- 120 g/m
- Uso mano, come da scelta campione
- stampa 4+4
- grafica e immagini
- File QXPress

ALLESTIMENTO: spirale metallo colore Silver lato 330 mm.

IMBALLO: scatole da 10 pezzi.

Tutto il materiale fotografico verrà fornito in .tiff (alta risoluzione) e i file grafici verranno forniti in .qxd.

La tipografia dovrà fornire:

- una stampa cianografica di tutto l'impaginato fornito per il visto si stampi;
- una prova di stampa di ciascun mese su carta definitiva (n. 12 campioni);
- una prova di stampa della copertina su carta definitiva.

Si rappresenta che la ditta dovrà essere disponibile a recarsi, su richiesta di questo Istituto, nei plessi della Direzione Generale (Viale Ballarin, 42), con la seguente tempistica:

- entro n. 3 gg. dalla stipula contrattuale, per la presentazione dei campioni di carta e per il ritiro dei file definitivi;
- entro n. 10 gg. dalla stipula contrattuale, per la consegna delle prove colore di n. 10 foto e delle prove di stampa completa su carta definitiva;
- entro n. 15 gg. dalla stipula contrattuale, per il "visto si stampi".

Consegna dei planning:

- n. 2.718 planning presso la Direzione centrale Relazioni esterne dell'INPS in via Ballarin 42 – 00142 Roma,
- n. 26.282 planning andranno distribuiti presso n. 20 Direzioni regionali e n. 3 Direzioni di Coordinamento Metropolitano Inps, entro il **15 dicembre 2019,** secondo i contingenti di distribuzione che verranno successivamente comunicati.

2. CALENDARIO DA TAVOLO 2020

NUMERO COPIE 5.000

copertina e sottocopertina

FORMATO chiuso 130x150 mm.

SUPPORTO allestito chiuso 130X150 mm.

NUMERO PAGINE: 20 circa

CARTA:

copertina:

- 200 g/m
- patinata matt (scelta da campione)
- stampa 4+4
- grafica e immagine
- verniciata opaca b/v
- File QXPress

interno:

- 150 g/m
- patinata matt (scelta da campione)
- stampa 4+4
- grafica e immagine
- verniciata opaca b/v
- File QXPress

supporto:

- cartoncino monopatinato 380 g/m bianco (scelta da campione)
- verniciata opaca b/v
- cordonatura
- File illustrator

ALLESTIMENTO: spirale metallo colore Silver lato 130 mm.

IMBALLO: scatole da 10 pezzi

Tutto il materiale fotografico verrà fornito in .tiff (alta risoluzione) e i file grafici verranno forniti in .qxd e .ai.

La tipografia dovrà fornire:

• una stampa cianografica di tutto l'impaginato fornito per il visto si stampi;

• una prova di stampa di ciascun mese su carta definitiva (n. 12 campioni), comprensiva di fotografie e fondo colorato;

• una prova di stampa della copertina su carta definitiva.

Si rappresenta che la ditta dovrà essere disponibile a recarsi, su richiesta di questo Istituto, nei plessi della Direzione Generale (Viale Ballarin, 42), con la seguente tempistica:

- entro n. 3 gg. dalla stipula contrattuale, per la presentazione dei campioni di carta e per il ritiro dei file definitivi;
- entro n. 10 gg. dalla stipula contrattuale, per la consegna delle prove colore di n. 10 foto e delle prove di stampa completa su carta definitiva;
- entro n. 15 gg. dalla stipula contrattuale, per il "visto si stampi".

Consegna dei calendari da tavolo presso la Direzione centrale Relazioni esterne dell'INPS in viale A. Ballarin 42 – 00142 Roma.

Art. 8 Verifica di conformità

La Fornitura oggetto di affidamento, dovrà essere eseguita, in termini di osservanza dei tempi e delle caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative, nel rispetto delle specifiche indicate all'art 7 delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

Il collaudo della fornitura sarà eseguito dal personale della sede INPS deputato alla ricezione della fornitura **entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di consegna dei prodotti in questione.

Nei successivi giorni lavorativi dalla data di consegna, la struttura destinataria del prodotto valuterà se risultino errori di stampa, pagine non riprodotte o non leggibili ecc. e la medesima struttura invierà alla DCAA apposita contestazione, che sarà inoltrata al fornitore a mezzo mail.

Il Fornitore dovrà provvedere **entro 5 giorni** lavorativi alla sostituzione (in caso di difformità qualitative), o all'integrazione/ritiro della merce (in caso di difformità quantitative), senza alcun aggravio di spesa per la Stazione Appaltante.

Anche ai fini dell'applicazione delle penali, la mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna".

La merce non accettata, resta a disposizione del fornitore a rischio e pericolo del fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla a sue spese.

È a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

Art. 9 Penali

Fatta salva la responsabilità dell'appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:

Parametro	**Penale prevista**
Mancato rispetto del termine massimo di consegna	**1,5%** del valore contrattuale
Non conformità del prodotto alle specifiche indicate all'art. 7 del presente documento	**1,5%** del valore contrattuale
Mancata sostituzione della merce	**1,5%** del valore contrattuale
Ritardi nella consegna o nella sostituzione della merce	**0,5%** del valore contrattuale per ogni giorno solare di ritardo

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'appaltatore.

L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 10, alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del contratto, di penali per un importo superiore al 5% dell'importo contrattuale.

L'appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'appaltatore, alla quale l'appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, *ex* art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 10 Risoluzione

Il contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.

Il contratto si risolverà immediatamente di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi e con le modalità previsti dalle Condizioni Generali di Contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Istituto provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e le relative spese.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 11 Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*ter*, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alla fornitura erogata e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino. Anche in deroga

a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, l'Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

L'Istituto potrà recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le prestazioni e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Istituto e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 12 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del Codice, in particolare:

- il contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto medesimo. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
- a seguito della modifica del contratto, l'Istituto ne darà pubblicità a livello nazionale.

Nei casi di cui all'art. 106, commi 1, lett. b), e 2, del Codice, l'Istituto comunicherà all'Autorità Nazionale AntiCorruzione le modificazioni apportate al contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto medesimo. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 13 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento

I corrispettivi contrattuali, quali risultanti dagli importi offerti in corso di procedura, si riferiscono all'esecuzione dell'Appalto nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente la Fornitura affidata.

Tali corrispettivi dovranno intendersi comprensivi e remunerativi di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente documento e in ogni altro atto afferente alla Fornitura. Ove l'appalto, per qualunque causa, dovesse arrestarsi e concludersi prima della consegna dei prodotti, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso.

La remunerazione dell'Appaltatore avverrà a seguito dell'emissione di fatture con le modalità previste dalle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

In particolare, il pagamento avverrà dietro emissione di fattura *entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della fattura medesima*.

La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.

Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico delle prestazioni rese e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Direzione Centrale Acquisti e Appalti, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.

Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 s.m.i., come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'Iva sulle fatture a cura dell'Istituto. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare nel campo esigibilità Iva il carattere previsto dalla procedura SDI per indicare la scissione dei pagamenti.

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. Per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, verifica di conformità, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, in sede di sottoscrizione del contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni).

Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
- all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, ivi compresa la compensazione di cui al periodo che segue.

L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.

In caso di aggiudicazione dell'appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'Operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante:

- prevedere, anche su richiesta dell'Operatore aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

Art. 14 Divieto di cessione del contratto e subappalto

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

Per l'esecuzione delle attività di cui alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, l'aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e delle previsioni che seguono.

In caso di subappalto, l'aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto;
b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) che all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
d) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice, sulla base dei mezzi di prova previsti dalle Linee Guida A.N.AC. n. 6 del 16 novembre 2016, aggiornate dalla Deliberazione A.N.A.C. n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

a) la copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;

c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;

d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;

g) la copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E' fatto obbligo all'Operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'Operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

L'affidamento della fornitura da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto.

L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la filiera delle imprese.

In particolare, l'aggiudicatario si obbliga:

a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente procedura, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la filiera delle imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;

c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/10;

e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;

f. a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati agli appalti dell'Istituto, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, commi 1 e 7,della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e a trasmettere contestualmente le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui detti conti;

g. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

h. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

b. le spese giornaliere relative al presente appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;

c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere

successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art.106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 16 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della filiera

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la filiera delle imprese, l'aggiudicatario:

a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2 capoverso dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;

b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

È obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la filiera delle imprese.

Art. 17 Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo capoverso del presente articolo, l'Istituto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 14.

Art. 18 Lavoro e sicurezza

L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.

L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.

In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.

Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal precedente art. 17.

L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Art. 19 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10

agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

a) titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il R.U.P., nonché il personale che lo supporta in tale attività;
b) il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Claudio Carini, contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lettera h), punto 1;
c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs.50/2016;
d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e, comunque, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e, comunque, pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, fra cui i componenti delle commissioni di gara, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare seguenti diritti:
    1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per

motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it;

2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;

3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto.

2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del contratto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce della fornitura della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Art. 20 Contatti con l'Unità Ordinante e ufficio competente

Per eventuali informazioni è possibile contattare via *e-mail* il Responsabile del Procedimento Dott. Ivano Mannucci e il Direttore dell'Esecuzione Dott.ssa Giulia Palombella ai seguenti recapiti:

- Dott. Ivano Mannucci, e-mail ivano.mannucci@inps.it - tel. 06 5905 8606,
  INPS - Direzione Centrale Acquisti e Appalti – Area acquisti al cliente interno – Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
- Dott.ssa Giulia Palombella, e-mail giulia.palombella@inps.it - tel. 06 5905 3643,
  INPS - Direzione Centrale Relazioni Esterne – Area Sviluppo Identità e Appartenenza – Vial Ballarin 42 – 00142 Roma

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto di appalto è disciplinato dall'art. 53 del Codice, dalla legge n. 241/1990 e dalle norme regolamentari dell'INPS.

Art. 21 Spese

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, esclusa soltanto l'IVA.

Art. 22 Foro competente

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 23 Allegati

- **All. 1: Domanda di partecipazione;**
- **All. 2: DGUE;**
- **All. 3: Schema di dichiarazione integrativa del concorrente;**
- **All. 4: Schema di offerta economica;**
- **All. 5: Elenco Istituti di Credito**.